IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 31 gennaio 2006, in Milano, si sono incontrati Sma S.p.A. e Cassia 865 S.r.l. rappresentata dai sigg.ri Laurent Double e Riccardo Orlandi, unitamente alle Segreterie Nazionali della Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, in persona dei sigg.ri Marinella Meschieri, Pietro Giordano e Marco Marroni e alla delegazione delle strutture territoriali.

PREMESSO

Che nel corso del suddetto incontro, Sma S.p.A. e Cassia 865 S.r.l. hanno illustrato alle OO.SS. i risultati economici e di fatturato registrati nel corso dell'anno 2005, le iniziative di sviluppo di prossima realizzazione nonché i dati riferiti all'andamento del Premio di Progresso.

Che le aziende e le OO.SS. hanno altresì affrontato le tematiche relative all'accordo integrativo aziendale del 7 febbraio 2003 che, a seguito della disdetta comunicata dalle OO.SS. con lettera datata 29 settembre 2005, è scaduto in data 31 dicembre 2005.

Che in data 14 novembre 2005 le OO.SS. hanno inviato all'azienda, la piattaforma definitiva per il rinnovo del contratto integrativo aziendale.

Tutto ciò premesso, le parti convengono la sottoscrizione di un accordo aziendale "ponte", fermo restando quanto previsto dall'accordo integrativo aziendale del 7 febbraio 2003, i cui contenuti sono integralmente riconfermati, con le seguenti integrazioni e modificazioni. Le parti convengono quanto segue:

1. l'art. 17 rubricato "contratti di formazione e lavoro", attese le intervenute modifiche legislative, è da intendersi definitivamente abrogato.
2. Con riferimento al tema delle "relazioni sindacali" di cui all'articolo 2, le società e le OO.SS. confermano l'impianto concordato nell'accordo integrativo aziendale del 7 febbraio 2003, affermando al contempo che un compiuto sviluppo di tali relazioni non può prescindere dal coinvolgimento delle istanze locali e territoriali in termini di diritti di informazione e confronto, con particolare riferimento alle tematiche dell'organizzazione del lavoro e del mercato del lavoro. Le parti si danno atto, che a seguito delle note intervenute modifiche societarie, è venuto meno il c.d. "diritto di informazione e confronto a livello di Gruppo", le cui tematiche sono già rientranti, per quanto di competenza, nel diritto di informazione e confronto a livello nazionale. Alla luce della situazione particolare attraversata dall'azienda, le parti convengono di realizzare incontri a livello nazionale nei mesi di luglio e gennaio al fine di monitorare gli andamenti e il quadro delle relazioni a livello decentrato. A livello decentrato si conviene sulla realizzazione di:
 a) un incontro annuale a livello territoriale e/o regionale, da tenersi di norma nel mese di febbraio, sull'andamento aziendale, sugli investimenti, sulle strategie commerciali, sui risultati dell'erogazione del salario variabile;
 b) due incontri all'anno a cadenza semestrale, da tenersi di norma nei mesi di marzo e di settembre, a livello di filiale tra la Direzione Aziendale e le RSU/RSA. Annualmente le aziende forniranno nei singoli punti vendita alla RSU/RSA e/o alle OO.SS. territoriali i dati a consuntivo delle ore di lavoro straordinario e supplementare anche per le finalità previste dal vigente C.C.N.L. nonché la composizione degli organici, suddivisi per tipologie d'impiego.

 Le parti riconoscono altresì l'importanza del confronto per realizzare intese sull'organizzazione del lavoro e sull'insieme della variabili che ad esse concorrono affinché, in presenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive, le conseguenti modifiche degli orari di lavoro devono essere armonizzate con le esigenze del personale interessato.
3. Nell'articolo 15 rubricato "sconti ai dipendenti", il cui contenuto è confermato per i dipendenti SMA e Cassia 865 relativamente ai punti vendita gestiti dalle medesime aziende alle condizioni e con le modalità previste nello stesso art. 15, il previsto sconto del 10% su tutta la merceologia in vendita presso le filiali Grandi Magazzini ed i magazzini Upim e del 5% su tutta la merceologia in vendita presso gli ipermercati Auchan con esclusione dei carburanti, continuerà a valere a condizione e fino a quando sarà effettivamente riconosciuto ed applicato dalle società cui appartengono le suddette filiali/magazzini/ipermercati. Fino a tale data, l'azienda dichiara e si impegna, del pari, a continuare a riconoscere lo sconto del 5% su tutta la merceologia in vendita presso i supermercati con insegna Cityper e Sma con esclusione dei carburanti, ai dipendenti delle filiali Grandi Magazzini, dei magazzini Upim e degli ipermercati Auchan, alle condizioni e con le modalità previste nello stesso articolo 15.

4. Relativamente al capitolo "apprendistato", le parti convengono in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 18 dell'accordo integrativo aziendale del 7 febbraio 2003, che l'utilizzo di tale istituto è finalizzato allo stabile inserimento di nuova occupazione, così come attesta la conferma in servizio a tempo indeterminato della maggior parte degli assunti con contratto di apprendistato. Anche allo scopo di favorire quanto sopra esposto, le parti convengono nel pieno rispetto delle durate del contratto di apprendistato previste dalla normativa contrattuale e di legge vigente, che al 18° mese di servizio, sarà effettuata una verifica dei risultati formativi raggiunti dall'apprendista e che tale verifica sarà successivamente comunicata per iscritto all'interessato. Analogamente si procederà nel caso di rapporti di apprendistato della durata di 48 mesi, al 36° mese di servizio. Per i contratti di apprendistato già in essere, le suddette verifiche saranno valide solo nei confronti di coloro che non hanno ancora superato il 18° mese di servizio alla data odierna.

5. Circa "l'Elemento Salariale Premio di Risultato Aziendale" di cui all'articolo 23 dell'accordo integrativo aziendale, le parti richiamano integralmente il contenuto del verbale di accordo già sottoscritto il giorno 14 giugno 2005, in Roma, tra Sma S.p.A., Cassia 865 S.r.l. e le Segreterie Nazionali, Regionali e Territoriali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL., che ha modificato l'articolo 23 dell'accordo integrativo aziendale del 7 febbraio 2003.

6. Le parti pur riconoscendo nel premio di progresso così come previsto all'articolo 25 un importante strumento di salario variabile, si danno reciprocamente atto che i meccanismi di calcolo degli indicatori B (progresso di margine) e C (miglioramento di un risultato positivo) si sono rilevati, talvolta, in fase di applicazione, di non facile lettura da parte dei lavoratori. A tale scopo, le parti convengono di istituire con immediatezza una Commissione Tecnica ad hoc composta da n° 3 rappresentanti per ciascuna parte, che abbia lo scopo di individuare e definire due nuovi e più semplici indicatori, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 dell'accordo integrativo aziendale; non appena la Commissione Tecnica avrà definito quanto sopra, le parti si incontreranno entro breve termine, per stipulare un verbale che costituirà parte integrante del presente verbale di accordo. I lavori della commissione tecnica dovranno concludersi preferibilmente entro il 15 maggio 2006. Fino a tale data, rimarranno in vigore gli attuali indicatori previsti nell'articolo 25 dell'accordo integrativo aziendale del 7 febbraio 2003 in materia di premio di progresso, fermo restando le condizioni e le modalità di erogazione ivi previste. Alla commissione tecnica spetta anche il compito di definire meccanismi di premio variabile specifici per il personale dei depositi a livello confederale.

7. Le Organizzazioni Sindacali, pur ritenendo valida la piattaforma definitiva per il rinnovo del contratto integrativo aziendale presentata all'azienda in data 14 novembre 2005, dichiarano che la stessa è temporaneamente sospesa e la discussione relativa al rinnovo inizierà nel corso del secondo semestre 2007.

8. Il presente accordo ha scadenza il 31 dicembre 2007.

Letto, Confermato e Sottoscritto,

Sma S.p.A.

Cassia 865 S.r.l.

Le OO.SS.